

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 40,170.

Spese per le Università ed altri stabilimenti d'insegnamento superiore, lire 979,919.26.

Spese per gli istituti e i corpi scientifici e letterari, lire 171,500.

Spese per le antichità e le belle arti, lire 649,612.60.

Spese per le scuole medie, lire 23,000.

Spese per gli istituti di educazione, i collegi e gli istituti sei sordo-muti, lire 66,000.

Spese per l'istruzione elementare, lire 859,100.

Spese diverse, lire 56,823.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 2,846,124.86.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 67,471,622.47.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 1,563,775.45

Riassunto per categorie. Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 67,471,622.47.

Categoria IV. — Partite di giro, lire 1,563,775.45.

Totale generale, lire 69,035,397.92.

Pongo a partito lo stanziamento complessivo del bilancio in lire 69,035,396.92.

(È approvato).

MANNA, *relatore.* Dovrei fare una proposta sul capitolo 197.

PRESIDENTE. Se me l'avesse consegnata prima, come era dovere della Giunta, l'avrei fatta rilevare alla Camera.

MANNA, *relatore.* In questo momento mi si è fatto notare che vi è un errore nel capitolo 197 e cioè che invece di « Osservatorio astronomico » dovrebbe leggersi: « Istituto di fisica terrestre ».

PRESIDENTE. Il ministro accetta questa modificazione?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Accetto.

PRESIDENTE. La metto a partito.

(È approvata).

Do lettura degli articoli.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1906-907, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Per quanto concerne il capitolo n. 176 « Concorso dello Stato nella spesa che i comuni sostengono per gli stipendi dei maestri elementari » (leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407), potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1906 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio finanziario 1906-1907, tanto le spese relative a questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.

Onorevole ministro, accetta la proposta dell'onorevole Commissione?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica.* Accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 2 così modificato.

(È approvato)

Art. 3.

Gli stipendi dei professori ordinari e straordinari e le retribuzioni dei professori incaricati di materie obbligatorie nelle regie Università sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge.